DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000

Art. 2

Autorizzazione di spesa

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni per l'anno 2000. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicita' ai quali il commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonche' le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilita' di procedere a varianti e revisioni maggiorative di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.

Versione in vigore dal 16 marzo 2000, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000
Estremi	Legge 28 febbraio 2000, n. 36

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-relative-alla-partecipazione-italiana-all-esposizione/art-2-autorizzazione-di-spesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it